



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

**n. 37**

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 2 del 14-01-1999  
Modificato ed integrato con atti di Consiglio Provinciale  
n.24 del 24-02-2000 - n.110 del 04-08-2000 - n.23 del 23-02-2001  
e n.44 del 10-03-2005 - n.28 del 17-03-2006 - 127 del 31-10-2006

**REGOLAMENTO  
DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**

**TITOLO I  
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I  
Principi e definizioni**

**Articolo 1**  
*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio della Provincia di Ascoli Piceno.

**Articolo 2**  
*(Norme regolanti le autorizzazioni e le concessioni)*

1. Le autorizzazioni e concessioni interessanti le strade, le aree e spazi pubblici provinciali sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Nuovo Codice della strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dal D. Lgs. 10/09/1993, n. 360 e relativo regolamento di esecuzione, al D. Lgs. per il riordino della Finanza degli Enti Locali n. 504 del 30/12/1992, nonché alla legge delega contenente nell'articolo 3, commi 143 e 149, alla legge 23/12/1996, n. 662 e all'articolo 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

2. I termini del Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni), sono oggetto di:

**a) concessione:** gli accessi, le diramazioni, i chioschi, le tende, fisse o retrattili di carattere stabile, le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, l'attraversamento ad uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono interessare la proprietà stradale;

**b) autorizzazione:** il collocamento di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, l'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche. Sono oggetto d'autorizzazione anche le opere di cui alla lettera a) di carattere non stabile e non permanente.

### **Articolo 3**

*(Competenze nei centri abitati)*

1. I tratti di Strada Provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti sono classificati strade comunali e la relativa gestione sia in termini di manutenzione che d'autorizzazione o concessione, nonché di riscossione dei canoni è di competenza del Comune medesimo. Il limite dei diecimila abitanti va riferito all'entità della popolazione dislocata sull'intero territorio del comune e non a quella relativa ai singoli insediamenti costituenti centri abitati.

2. Per i tratti di strada correnti all'interno dei centri abitati con popolazione fino a 10mila abitanti la competenza al rilascio delle autorizzazioni e concessioni è del Comune previo nulla osta della Provincia cui compete la riscossione del canone.

### **Articolo 4**

*(Delimitazione del centro abitato)*

1. La delimitazione del centro abitato, come definito dall'Articolo 3, comma 1 punto 8 del Codice della strada, deve essere eseguita nei modi di cui all'Articolo 5 del D.P.R. 16/12/1992, n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", in seguito chiamato "Regolamento di esecuzione del Codice".

2. La consegna delle strade o dei tronchi stradali, fra gli Enti proprietari, avviene nei modi di cui all'Articolo 4 del Regolamento di esecuzione del Codice.

### **Articolo 5**

*(Tipi di strade)*

1. Tutte le strade, appartenenti alla rete di proprietà provinciale, rientrano nel tipo "F" di cui all'Articolo 2 comma 3 del Codice della strada.

### **Articolo 6**

*(Fasce di rispetto fuori dai centri abitati)*

1. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'Articolo 4 del Codice della strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 20 metri.

2. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, le distanze dal confine da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a 10 metri.

### **Articolo 7**

*(Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati)*

1. Nei centri abitati non sono stabilite fasce di rispetto stradale diverse da quelle previste negli strumenti urbanistici vigenti.

2. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale, da rispettare nei centri abitati, non possono essere inferiori a 10 metri.

### **Articolo 8**

*(Accessi in generale)*

1. Ai fini dell'articolo 22 del Codice della strada, si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

### **Articolo 9**

*(Accessi alle strade extraurbane)*

1. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo. e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

2. L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice della strada.

3. L'Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

4. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 5 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano, qualora la strada sia in macadam (bianca) di norma la bitumatura dell'imbocco dovrà essere realizzata contestualmente alla bitumazione della strada.

5. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

### **Articolo 10**

*(Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)*

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
  - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
  - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
  - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

**Articolo 11**

*(Durata delle concessioni)*

1. Salvo le eccezioni previste dalla Legge, le concessioni hanno la durata massima di 20 anni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. Le concessioni relative ai passi carrabili per le quali il contribuente ha optato per il pagamento di venti annualità della tassa occupazione in unica soluzione sono rilasciate a tempo indeterminato, salvo revoca per i motivi di cui al comma precedente.
3. La durata dell'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici, è determinata in base alla durata fissata, per i servizi stessi, dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

## **Articolo 12**

*(Durata delle autorizzazioni)*

1. Salvo le eccezioni previste dalla legge o dal provvedimento rilasciato, le autorizzazioni hanno la durata stabilita dalle leggi vigenti in materia; esse sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

## **Articolo 13**

*(Suolo pubblico e spazio pubblico)*

1. Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata destinata a pubblico passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

## **Articolo 14**

*(Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione  
Soggetti abilitati alla richiesta)*

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Ente, in regola con il bollo, da presentare, salvo casi eccezionali, almeno sessanta giorni prima dell'ipotetico inizio dei lavori.

2. Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.

3. Qualora per la stessa concessione o autorizzazione della stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

## **CAPO II**

### **Procedura amministrativa**

## **Articolo 15**

*(Procedura della domanda)*

1. La domanda e gli eventuali documenti a corredo devono essere in regola con le vigenti leggi sul bollo e sottoscritti dal richiedente o da chi ne abbia la rappresentanza.

2. Ogni domanda non può riguardare che una sola autorizzazione o concessione, salvo i casi in cui la stessa venga richiesta e rilasciata al proprietario per uno o due accessi ubicati nello stesso edificio o al servizio di uno stesso terreno.

3. Le richieste di occupazione temporanea della carreggiata di un tratto di strada, rivolte dalle Amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 20 del C.d.S., per lo svolgimento di fiere e mercati, ripetitivi nell'anno (es. mercato settimanale, fiera trimestrale, ecc.), possono essere inoltrate con un'unica domanda, nella quale siano indicati i periodi di svolgimento nell'anno solare.

4. La richiesta deve contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
- c) la descrizione dell'opera che si intende eseguire, ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
- d) essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento a favore dell'Ente proprietario delle spese di istruttoria, che sono determinate dalla giunta sulla base dei seguenti criteri:
  - 1) costo del personale in relazione al tempo impiegato;
  - 2) oneri di percorrenza;
- e) disegni illustrativi (planimetria, profilo, sezione) in tre esemplari, firmati da un tecnico iscritto all'Albo Professionale e dal diretto interessato. In modo particolare dovrà essere presentato uno stralcio del foglio catastale con indicazione dei mappali interessati.
- f) Relazione illustrativa;
- g) Stato di fatto illustrato mediante una o più fotografie
- h) Per le richieste di installazione di mezzi pubblicitari dovranno essere indicate inoltre le distanze previste dall'articolo 61 del presente regolamento, e dovrà essere prodotto certificato a firma di un tecnico incaricato abilitato attestante l'ubicazione fuori dei luoghi di cui all'articolo 56 del presente regolamento.

5. Per il rilascio dei provvedimenti previsti nel Titolo II, Capo I del Codice della Strada, il Servizio Concessioni dovrà acquisire il preventivo nulla osta del Settore Viabilità il quale è tenuto anche ad attestare l'eventuale modifica delle fasce di pertinenza, nonché l'occupazione di suolo pubblico e gli elementi costitutivi della stessa. La giunta provinciale provvederà ad individuare le varie tipologie che determinano per gli accessi, l'occupazione o meno di suolo pubblico.

6. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari la domanda si intenderà accettata alla data di ricevimento solo se corredata di ogni allegato richiesto.

7. Salvo particolari esigenze da comunicare, il provvedimento dovrà essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

## **Articolo 16** *(Deposito cauzionale)*

1. Per le autorizzazioni/concessioni, l'Amm.ne Prov.le richiede il versamento di apposita cauzione di cui alla tabella sotto riportata prima del rilascio del provvedimento. Può ammettersi in deroga il deposito di polizza fidejussoria. Per gli Enti pubblici nonché per Telecom, Enel, Consorzi ed altri Enti o Ditte di erogatori di pubblici servizi, possono essere stipulate, in sostituzione di polizze singole polizze pari ad almeno € 51.645,69, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno.

2. Tale cauzione non potrà essere svincolata prima di sei mesi dal termine dei lavori.

3. Il concessionario deve, entro questo periodo, inviare all'ufficio Concessioni apposita richiesta di svincolo/cauzione corredata dalla prescritta dichiarazione di regolare esecuzione, redatta (ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15) dal tecnico direttore dei lavori con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

4. Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo il riscontro positivo effettuato dal Settore Lavori Pubblici con apposito verbale di constatazione.

| DEPOSITO CAUZIONALE  |     |        |
|--|-----|--------|
| Per attraversamento stradale ortogonale con scavo  | €cd | 258,23 |
| Per parallelismo dentro la carreggiata/scolina (per Enti Pubblici, Telecom, Enel, ecc può farsi polizza globale, di almeno €51.645,69, per tutte le concessioni dell'anno) | €ml | 25,82  |
| Idem ma fuori della scolina  | €ml | 12,91  |
| Per attraversamento stradale ortogonale con macchina spingitubo  | €cd | 25,82  |

#### **Articolo 17**

*(Domande incomplete)*

1. Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e degli allegati di cui al precedente Articolo 15 l'Ufficio Concessioni dell'Ente, ne darà avviso all'interessato e la domanda non verrà istruita, fino a quando la documentazione non sarà stata completata.

2. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini di giorni trenta dalla richiesta, la stessa verrà archiviata.

#### **Articolo 18**

*(Restituzione somme pagate)*

1. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di rimborso spese di istruttoria effettuate nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella autorizzazione o concessione o di rinuncia dopo l'accettazione.

#### **Articolo 19**

*(Decisioni dell'Amministrazione)*

1. L'accoglimento o motivata reiezione della domanda saranno comunicate dall'Ente a mezzo lettera.

**Articolo 20**

*(Autorizzazione d'urgenza)*

1. In casi di particolare urgenza, potrà essere rilasciata autorizzazione –concessione a carattere d'urgenza, secondo le norme e le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

2. La valutazione di tale procedura sarà di volta in volta vagliata dal Dirigente del Settore Viabilità o suo delegato.

**Articolo 21**

*(Emissione della decreto di autorizzazione o concessione)*

1. Ad avvenuto perfezionamento della pratica, l'Ente provvederà ad emettere il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione o concessione.

**Articolo 22**

*(Determinazione di autorizzazione o concessione)*

1. Il provvedimento di autorizzazione o concessione è emesso dal Dirigente del Servizio Viabilità o Responsabile dell'Ufficio competente o dipendente appositamente delegato e deve contenere:

- a) l'oggetto della autorizzazione o concessione;
- b) dati completi dell'intestatario e ubicazione precisa;
- c) la durata della autorizzazione o concessione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) estratto delle disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente regolamento, nonché le norme e condizioni particolari cui l'autorizzazione o concessione è subordinata, nonché l'indicazione che lo stesso è soggetto a revoca motivata da pubblico interesse;
- f) termine di inizio e fine dei lavori autorizzati.

**Articolo 23**

*(Controllo esecuzione opere)*

1. Del provvedimento di autorizzazione o concessione, oltre gli originali per l'amministrazione e per il richiedente verranno compilate due copie destinate rispettivamente al responsabile di zona ed all'assistente stradale, che accertano la regolare esecuzione delle opere stesse.

**Articolo 24**

*(Smarrimento del provvedimento di autorizzazione o concessione)*

1. L'utente è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione o concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.

## **Articolo 25** *(Condizioni)*

1. L'uso eccezionale della strada (ogni tipo di occupazione) è soggetto a concessione amministrativa.

2. L'uso normale della strada come diritto riconosciuto a tutti (accessi, mezzi pubblicitari senza occupazione di suolo pubblico ecc.) è soggetto invece ad autorizzazione.

3. Il nulla osta è l'atto propedeutico ai provvedimenti amministrativi comunali, a cui la Provincia deve provvedere quando l'opera o l'intervento da effettuare, insistono all'interno dei centri abitati così come definiti dall'Articolo 2 del codice della strada.

4. La concessione, l'autorizzazione o il nulla osta hanno carattere personale e non possono essere cedute.

5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto apposito atto amministrativo.

6. E' vietata qualsiasi subconcessione/autorizzazione/nulla osta. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro titolare, escluso ogni scopo di speculazione, previa domanda di volturazione accettata dalla Provincia.

7. In tutti i casi si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei terzi;
- b) con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni al patrimonio provinciale e a terzi, eventualmente da essa derivanti, ritenendo esonerata la Provincia da qualsiasi responsabilità;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni, sospensioni, revoche a suo insindacabile giudizio.

8. Il titolare è tenuto ad esibire l'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta ad ogni richiesta del personale provinciale e della Forza Pubblica.

9. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'atto ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

## **CAPO III** **Esecuzione dei lavori, manutenzione opere e atti vietati**

### **Articolo 26**

### *(Esecuzione dei lavori e manutenzione)*

1. I lavori di costruzione o di manutenzione, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, devono essere terminati entro 3 mesi dalla data indicata nell'atto di concessione. Prima della scadenza del termine suddetto, l'interessato potrà presentare istanza diretta ad ottenere la proroga per un massimo di ulteriori tre mesi.

Le autorizzazioni e le concessioni, relative ai mezzi pubblicitari si considereranno decadute qualora l'impianto non sia stato installato nel periodo di due mesi dalla data indicata nel provvedimento.

2. Il provvedimento dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori.

3. Durante l'esecuzione dei lavori, i funzionari incaricati dell'Ufficio Tecnico avranno sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

4. Il cantiere dovrà essere dotato di una adeguata segnaletica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Articolo 31 del Regolamento di esecuzione del Codice stradale.

5. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

6. La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.

7. L'Ufficio tecnico preposto, può prescrivere l'esecuzione delle opere necessarie nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

8. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca della concessione o autorizzazione oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.

9. In caso di inadempimento, le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e riscosse nei termini e con le modalità previste dall'Articolo 68 del D.P.R. 43/88.

### **Articolo 27**

#### *(Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale)*

1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;

c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

## **Articolo 28**

*(Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti)*

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali di cui al precedente articolo, possono fare istanza enti, società, concessionarie di servizi, privati cittadini, ecc. (qualunque soggetto interessato).

2. Possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a privati cittadini per attraversamenti ed occupazioni che abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi.

## **Articolo 29**

*(Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate)*

1. Gli attraversamenti stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. La deroga all'uso del sistema a spinta è concessa solamente nel caso di comprovata impossibilità a causa della conformazione del terreno.

2. I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.

3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore a metri 1. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta.

4. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della

strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

5. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.

6. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni previste per gli attraversamenti trasversali.

7. Sia nelle occupazioni longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte, nel titolo autorizzativo.

### **Articolo 30**

*(Autorizzazione o concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali)*

1. L'Ente proprietario della strada, quando rilascia l'autorizzazione o concessione per l'attraversamento o l'occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate particolari norme tecniche a quelle di cui al precedente articolo e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

### **Articolo 31**

*(Atti vietati)*

1. Su tutte le strade provinciali e comunali e loro pertinenze, è vietato:
- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
  - b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
  - c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  - d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  - e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
  - f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
  - g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

- h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
- l) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore a 1 metro dal confine stradale;
- m) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimentazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

2. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti lettere a), b), g), j), e), k) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 103,29, oltre alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I Sezione II, del Titolo VI del Codice della strada.

3. Chiunque viola i divieti di cui al comma precedente lettere c), d), f), h), e i) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 51,65, oltre alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, del Codice della strada.

## **CAPO IV**

### **Gestione e conservazione dei provvedimenti**

#### **Articolo 32**

*(Successione o alienazione nelle autorizzazioni e nelle concessioni)*

1. In caso di successione o alienazione, a qualunque titolo, il subentrante dovrà, non oltre il termine di sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione di intestazione della concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 33**

*(Rinnovo delle concessioni)*

1. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione di cui ha già goduto, deve almeno sei mesi prima della scadenza, inoltrare apposita domanda all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma di cui al precedente Articolo 15.

2. La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

#### **Articolo 34**

*(Rinnovo delle autorizzazioni)*

1. L'utente che intenda rinnovare l'autorizzazione di cui ha già goduto, deve almeno sei mesi prima della scadenza, inoltrare apposita domanda all'Ente proprietario,

corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma di cui al precedente Articolo 15.

2. La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni

### **Articolo 35**

*(Revoca, modifica e rinuncia delle autorizzazioni e delle concessioni)*

1. Le autorizzazioni o concessioni possono essere revocate o modificate dall'Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza la corresponsione di alcun indennizzo.

2. E' riconosciuta la facoltà di rinunciare alla autorizzazione o concessione ottenuta.

3. L'utente al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla autorizzazione o concessione, deve restituire il relativo provvedimento e rimettere in pristino, a proprie spese la proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Ente.

4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone già pagato; la revoca invece dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo.

5. La revoca delle concessioni di cui al secondo comma dell'Articolo 11 del presente regolamento dà diritto alla restituzione, senza interessi, di un importo determinato sulla base della tassa pagata in proporzione degli anni di mancato godimento limitatamente agli anni mancanti rispetto ai venti anni di capitalizzazione.

### **Articolo 36**

*(Catasto delle concessioni e autorizzazioni)*

1. Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino:

- a) il nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici e fiscali;
- b) ubicazione precisa (strada, progressiva, località, lato e territorio comunale e nei centri abitati via e numero civico);
- c) dati tecnici;
- d) dati finanziari;
- e) estremi del provvedimento di concessione od autorizzazione
- f) durata della concessione od autorizzazione.

2. Per le autorizzazioni rilasciate per mezzi pubblicitari gli uffici competenti sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una descrizione, le dimensioni del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, nonché del messaggio pubblicitario sopra riportato; le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto stradale.

## **TITOLO II**

### **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 37** *(Oggetto del canone)*

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al primo comma, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private e quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

#### **Articolo 38** *(Soggetti attivi e passivi)*

1. Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.  
Nei casi di accessi autorizzati a più soggetti e per un totale di massimo n.4 di questi, gli obbligati al pagamento del canone, previa richiesta di uno degli intestatari dell'atto di autorizzazione, saranno individuati in tutti e 4 gli intestatari i quali saranno tenuti al versamento della quota parte del canone.  
Nei casi di più utilizzatori di fatto di una superficie di suolo d'uso pubblico e per un totale di massimo n.4 di questi, gli obbligati al pagamento del canone, previa richiesta di uno degli stessi, saranno individuati in tutti e 4 gli utilizzatori i quali saranno tenuti al versamento della quota parte del canone.

#### **Articolo 39** *(Criteri di distinzione delle occupazioni permanenti e temporanee)*

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

#### **Articolo 40**

*(Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile)*

1. Le strade provinciali sono classificate di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Categoria.
2. Gli spazi ed aree diversi dalle strade facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente sono classificati di 1<sup>a</sup> Categoria.

#### **Articolo 41**

*(Graduazione e determinazione del canone)*

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati come indicato nell'Articolo 40.
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Sono escluse dal canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedenti 1000 mq.
4. Il canone è determinato in base alle misure previste dagli articoli 45, 47, 49 e 50.

#### **Articolo 42**

*(Canone dovuto nelle strade di 2<sup>a</sup> Categoria)*

1. La misura del canone corrispondente alla 2<sup>a</sup> Categoria è ridotta del trenta per cento rispetto a quella deliberata per la 1<sup>a</sup> Categoria.

#### **Articolo 43**

*(Tariffe)*

1. Per la determinazione delle tariffe da effettuarsi con provvedimento del Consiglio Provinciale, si deve aver riguardo:
  - a) alle soggezioni che derivano alle strade o alle aree pubbliche e quindi al sacrificio imposto alla collettività;
  - b) al valore economico della disponibilità dell'area;
  - c) aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione di suolo pubblico.

2. Le tariffe sono adottate entro lo stesso termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 31 dicembre con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al primo comma comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Articolo 44**

##### *(Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe)*

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è graduato nell'ambito delle categorie previste degli articoli 40 e 41, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere e mercati sia a carattere occasionale, sia a carattere ricorrente, con qualsiasi tipo di installazione mobile ricompresa nell'evento, la riscossione del canone potrà essere affidata dalla Provincia al Comune competente per territorio, che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e la pulizia della carreggiata stradale.

2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione con fascia oraria unica, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

- a) Occupazioni di suolo provinciale: €1,03 mq., per il primo anno di applicazione;
- b) Occupazioni di suolo provinciale di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 30 per cento;
- c) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo;
- d) Occupazioni con tende e simili: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 70 per cento.

3. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è ridotta del 30 per cento.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

8. La tariffa minima non può essere, comunque, inferiore a €0,07 giornaliera al metro quadrato o lineare.

## **Articolo 45**

*(Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa)*

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale a carico dell'utente. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che per l'anno di prima applicazione è così stabilita:

- a) occupazioni del suolo: 8,1% della tariffa di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), calcolata per 360 giorni con arrotondamento alle cento lire superiori.
- b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 1, lettera a), è ridotta del 70 per cento.

3. Per gli accessi carrabili, la tariffa di cui al comma 1, lettera a), è ridotta del 50 per cento.

4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa di cui al comma 1, lettera a), è ridotta del 70 per cento.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico iniziate nel corso dell'anno, il canone viene frazionato in quattro trimestri, in base all'anno solare, tenendo conto dei trimestri maturati all'atto del rilascio della concessione. Permane l'arrotondamento degli importi dovuti alle € 0,05 superiori. Per quanto attiene alle concessioni che cessano nel corso dell'anno esse non producono alcun rimborso del canone relativo all'anno di cessazione, pertanto gli effetti della cessazione si produrranno dall'anno successivo.

## **Articolo 46**

*(Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie, facoltà liberatoria del canone e rinuncia)*

1. Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e delle fasce di pertinenza o di servizio, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. L'autorizzazione per la realizzazione di nuovi accessi, per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, dev'essere subordinata alla sicurezza e alla fluidità della circolazione in modo da consentire la più ampia visibilità della zona di accesso. A tal fine, nel provvedimento autorizzatorio, la Provincia si riserva la facoltà di prescrivere la realizzazione di opere da costruirsi con materiali di adeguate caratteristiche e da mantenersi in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque nella sede stradale. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata.

3. Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intesi a permettere l'accesso dei pedoni alla

proprietà privata, con una apertura inferiore a cm. 120, o con dimensione superiore (max cm 150) che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile. Tali passi sono esenti dal canone.

4. Gli accessi carrabili possono essere individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'Ente. Il segnale, previsto dal Codice della Strada (figura II. 78), fornito da questo Ente a titolo oneroso con pagamento del suo costo, indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali. Sulla parte alta del segnale sarà indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso sarà indicato il numero e l'anno del rilascio.

5. La superficie dei passi carrabili e o degli accessi di cantiere da assoggettare al canone, si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.

6. Per gli accessi carrabili costruiti direttamente dall'Ente proprietario, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni, dei garage e dei negozi che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.

8. Indipendentemente da quanto previsto al comma 7, il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi, ancorché in assenza di opere e manufatti configurabili come occupazioni di suolo, comporta comunque l'applicazione della tariffa per il pagamento del canone.

9. Per gli accessi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione dei carburanti il canone viene determinato come indicato al comma 5 e ridotto:

- a) del 60 % se gli impianti insistono sulle strade provinciali classificate di 2<sup>a</sup> categoria;
- b) del 30 % se gli impianti insistono sulle strade provinciali classificate di 1<sup>a</sup> categoria.

10. Gli accessi carrabili posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, mancanti di opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico o coincidenti con opere di pubblica utilità (piste ciclabili, tombamenti per fognature, ecc.) non danno luogo ad occupazione e quindi non sono assoggettabili al canone.

11. Il canone relativo all'occupazione con accessi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare gli accessi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda all'Ente proprietario. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. In caso di revoca si applica l'articolo 35, ultimo comma.

#### **Articolo 47**

*(Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina)*

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'Articolo 48.

2. L'Ente proprietario ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando, però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa è a carico degli utenti.

### **Articolo 48**

#### *(Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo)*

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone ai sensi della normativa vigente, è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni.

2. Le Aziende sono tenute ad inviare alla Provincia entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il riepilogo del numero delle utenze, ripartite per comuni, su cui è applicato il canone.

3. In ogni caso la misura del canone annuo dovuto alla Provincia da ciascuna azienda erogatrice di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai servizi pubblici, non può essere inferiore a €516,46.

4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31/12 dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie si applica il canone determinato per ogni metro lineare o frazione in relazione alla tariffa minima di cui all'articolo 44 comma 8, del presente regolamento ridotto del 70%, per 360 giorni, applicando, inoltre, la percentuale di cui all'Articolo 45, comma 1, lettera a) del presente regolamento e arrotondando il risultato ad €0,05 superiori.

6. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

7. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone giornaliero è determinato applicando la tariffa minima di cui all'Articolo 44, comma 2, punto c, per i metri lineari o frazione di occupazione.

8. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, posti in opera con scavo a cielo aperto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, oltre al canone, ai sensi della normativa vigente, sono dovuti degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'importo di detti oneri è stabilito dalla Giunta Provinciale sulla base dei prezzi desunti dal prezziario della Regione Marche.

Gli oneri saranno corrisposti una sola volta al rilascio del provvedimento.

#### **Articolo 49**

*(Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione del canone)*

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuto un canone annuale di € 51,65.

2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente Articolo 44.

6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuto un canone annuale di Euro 15,49.

#### **Articolo 50**

*(Speciali agevolazioni ed esclusioni)*

1. Sono esclusi dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, Comuni e dalle Comunità montane, dai Consorzi dei Comuni, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Articolo 87, comma 1, lettera c), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni da chiunque effettuate per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili (con esclusioni di quelli a fondi agricoli), destinati esclusivamente ai mezzi di locomozione di portatori di handicap motori;
- i) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- j) gli immobili per i quali si è provveduto all'affrancamento della tassa occupazione ovvero del canone.

2. E' prevista inoltre, speciale agevolazione per gli accessi ai fondi agricoli, il canone dovuto è fissato in misura forfetaria secondo la seguente tabella:

- € 18,07 accessi ai fondi agricoli ricompresi nel territorio delle Comunità Montane del Tronto e dei Sibillini;
- € 25,82 accessi ai fondi agricoli non ricompresi nel territorio delle Comunità Montane del Tronto e dei Sibillini. Restano esclusi gli accessi ai fondi agricoli afferenti alle abitazioni, alle strutture per il ricovero mezzi ai giardini, per i quali il canone è fissato secondo quanto previsto dall'Articolo 45, salvo che il titolare del fondo non sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, per i quali si applicano le tariffe di cui al punto 1.

3. I benefici sono ammessi per accessi aventi ampiezza fino a 5 metri.

4. Le agevolazioni di cui ai punti precedenti riguardano gli accessi i cui titolari siano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e coloro i quali, pur non esercitando più attività di impresa, risultino pensionati nella gestione agricola.

5. I titolari di più accessi carrabili agricoli di cui ai commi 4, 5, 6 ricadenti sulla medesima strada provinciale, possono usufruire di ulteriore agevolazione consistente nel pagamento dell'accessi più ampio per l'intero importo dovuto, riduzione del 50% per gli ulteriori accessi.

## **Articolo 51** *(Versamento del canone)*

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'Articolo 38 devono versare alla Provincia, il canone di occupazione contestualmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o di concessione. Il versamento va effettuato utilizzando i bollettini di c/c postale a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Concessioni dell'Ente o presso gli uffici postali. Sul bollettino di c/c postale devono essere riportati gli elementi identificativi dell'utente, gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione, l'importo complessivamente dovuto.
2. Per gli anni successivi il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Provincia di Ascoli Piceno-COSAP-Servizio Tesoreria.
3. Anche per le occupazioni di cui all'Articolo 47 il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato, con le modalità di cui al precedente comma 1.
5. Il canone, se di importo superiore a €258,22, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, esclusa la prima annualità che dovrà essere versata in unica soluzione. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse: qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di eguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Il pagamento rateale è escluso per le occupazioni di cui agli artt. 47/48 del presente Regolamento.

## **Articolo 52**

### *(Riscossione coattiva del canone e rimborsi)*

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'Articolo 52, comma 6, D.Lgs. n. 446 del 15/12/97. Le contestazioni riguardanti sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento del canone sono effettuate entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata effettuata, a quella in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata e/o il pagamento del canone eseguito.
2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza all'Ente il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'Ente provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone l'Amministrazione trasmette, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a spese del debitore,

diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto.

Decorso infruttuosamente il termine si procederà alla riscossione coattiva.

4. Sia le procedure di sollecito, sia quelle di riscossione coattiva possono essere temporaneamente sospese in seguito ad istanza del debitore, il quale chieda la revisione dei presupposti che hanno dato luogo alla richiesta di pagamento o il rateizzo del debito o lo sgravio totale o parziale del medesimo. Le procedure possono essere pure temporaneamente sospese anche in presenza di contenzioso legale in corso, in attesa della pronuncia di merito.

### **Articolo 53**

*(Sanzioni)*

1. Per l'omesso o insufficiente versamento si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari all'ammontare del canone non versato o del maggior canone dovuto.

2. Per il tardivo versamento rispetto alla data di scadenza stabilita nell'Articolo 51, commi 1, 2 e 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria così modulata:

- fino a 30 giorni: sanzione del 10%;
- da 31 giorni a 60 giorni sanzione del 20%;
- da 61 giorni a 90 giorni sanzione del 40%;
- da 91 giorni a 120 giorni sanzione del 60%.
- oltre i 121 giorni dalla scadenza il versamento si considera omesso.

3. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in caso di pagamento spontaneo da parte dell'utente.

4. In caso di occupazione abusiva o di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione o concessione si applica una indennità pari al canone non versato.

5. Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.

6. Qualora l'utente provveda spontaneamente a regolarizzare, mediante apposita domanda di adesione, le occupazioni di fatto intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone con le modalità di cui all'Articolo 51, si fa luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al cinquanta per cento dell'ammontare del canone dovuto salvo il recupero triennale del canone stesso, oltre l'anno in corso qualora dovuto secondo quanto stabilito dall'Articolo 52 comma 1 del presente regolamento. Successivamente alla presentazione della domanda di adesione si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30/4/1992, n. 285.

## **TITOLO III MEZZI PUBBLICITARI**

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 54**

*(Pubblicità sulle strade)*

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. Lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

#### **Articolo 55**

*(Definizione dei mezzi pubblicitari)*

1. E' da considerare "**insegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. E' da qualificare "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

3. Si definisce "**cartello**" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi: esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzata in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

5. Si considera "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla

promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

6. E' da considerare **"segno orizzontale reclamistico"** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. E' da qualificare **"impianto di pubblicità o propaganda"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8. Nel termine generico **"altri mezzi pubblicitari"**, indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e standardi.

### **Articolo 56**

*(Dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari)*

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal comma 1 definiti nell'articolo 55, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati.

2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade fuori dai centri abitati capoluoghi di Provincia, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.

### **Articolo 57**

*(Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi)*

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

5 . Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 59, comma 8, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

### **Articolo 58**

*( Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi)*

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

### **Articolo 59**

*(Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)*

1. Lungo e in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti come definiti nell'Articolo 55.

2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 4, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) m. 300 dalle intersezioni;
- i) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- l) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;

- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoposti;
- g) sui parapetti stradali, e barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. La norma di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applica per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 54 comma 1.

5. Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata.

6. Fuori dai centri abitati è autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 mq. ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m. tra di loro e dagli altri cartelli.

7. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, Pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq., non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

8. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui al comma 2 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

9. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante i trenta giorni precedenti e le quarantotto ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dal comma 2 si riducono a 100 m.

10. E' prevista la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

11. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

### **Articolo 60**

*(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)*

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

### **Articolo 61**

*(Autorizzazioni)*

1. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso l'Ufficio Licenze e Concessioni dell'Ente, allegando, oltre alla documentazione amministrativa e tecnica richiesta dall'Ente competente una autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. La domanda e gli eventuali documenti a corredo devono essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

2. L'Ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile: essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1.

4. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni decorsi i quali si intende rilasciata.

### **Articolo 62**

*(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)*

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 59, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

### **Articolo 63**

*(Targhette di identificazione)*

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

### **Articolo 64**

*(Vigilanza)*

1. L'Ente vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Lo stesso Ente vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese al soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del Codice della Strada il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'articolo 54, comma 1, devono essere rimossi entro gli 8 giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 8 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

## **CAPO II**

### **Canone di concessione sull'installazione in aree provinciali di impianti pubblicitari**

#### **Articolo 65**

*(Canone di occupazione per impianti pubblicitari)*

1. Il canone di occupazione sull'installazione di impianti pubblicitari si applica, ai sensi dell'Articolo 27, comma 8, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, su: cartelli, insegne, striscioni, manifesti, ecc. i cui messaggi hanno finalità commerciale. Il canone è dovuto per l'installazione dello strumento pubblicitario in aree del patrimonio indisponibile o del demanio.

#### **Articolo 66**

*(Soggetti attivi e passivi)*

1. Il canone è dovuto all'Ente dal titolare dell'atto di autorizzazione di installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari per fini commerciali in relazione quindi ad espressioni pubblicitarie che per il loro contenuto consentano all'utente di ottenere un concreto beneficio economico.

#### **Articolo 67**

*(Tariffe canone di concessione)*

1. Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è dovuto per anno solare. Esso è pari a €41,32 annue forfettarie per ciascun mezzo pubblicitario, sia esso installato su strade di prima o di seconda categoria.

2. Per le installazioni temporanee la suddetta tariffa è ridotta al 10 per cento per ogni mese o frazione.

**Articolo 68**  
*(Versamento)*

1. Il versamento si provvede con le modalità e termini del precedente Articolo 51.

**Articolo 69**  
*(Canone annuale)*

1. Le variazioni tariffarie sono approvate dal Consiglio Provinciale sulla base dei criteri indicati all'Articolo 43.

**Articolo 70**  
*(Esclusione)*

1. Il canone di occupazione sugli impianti pubblicitari non è dovuto ai Comuni i quali provvedono, in alternativa, alla riscossione del canone di cui all'Articolo 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Sono escluse dall'applicazione del canone le installazioni di impianti necessari a fluire informazioni di pubblica utilità.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**CAPO I**  
**Disposizioni Finali e di Rinvio**

**Articolo 71**  
*(Abrogazione di norme esistenti)*

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di concessioni o autorizzazioni emanate da questa Amministrazione Provinciale.

**Articolo 72**  
*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa prevista dal Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e all'Articolo 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. I titolari delle concessioni e/o autorizzazioni si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dalla Provincia.

**CAPO II**  
**Disposizioni transitorie**

**Articolo 73**  
*(Norme transitorie)*

1. Per il solo anno 1999, in fase di prima applicazione, il canone di concessione, di cui al precedente comma, è determinato forfettariamente sulla base dei criteri previsti dall'Articolo 63, comma 3, lettera f), del D. Lgs. n. 446/97.
2. Le autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente al 1999, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare ovvero con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
3. Relativamente al solo anno 2000 la scadenza del versamento del canone è fissata al 30 aprile 2000.

**Articolo 74**  
*(Allegati)*

- 1 - Si approvano, come parte integrante al presente regolamento, l'allegato Elenco A.

**Articolo 75**  
*(Entrata in vigore)*

- 1 - Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999.

## **Elenco A**

Tabelle delle tariffe Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Gli importi della presente tabella, già espressi in lire, sono convertiti in euro

**Tabella A1**  
**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**  
**(Art. 44)**

TARIFFA GIORNALIERA AL METRO QUADRO O LINEARE

| Tipo occupazione                | 1^<br>Categoria<br>EURO | 2^<br>Categoria<br>EURO | Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli |                         | Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante |                         | Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia |                         | Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
|                                 |                         |                         | 1^<br>Categoria<br>EURO  | 2^<br>Categoria<br>EURO | 1^<br>Categoria<br>EURO  | 2^<br>Categoria<br>EURO | 1^<br>Categoria<br>EURO                            | 2^<br>Categoria<br>EURO | 1^<br>Categoria<br>EURO  | 2^<br>Categoria<br>EURO |
| Suolo                           | 1,03292                 | 0,72304                 | 0,51646  | 0,36152                 | 0,20658  | 0,14460                 | 0,51646  | 0,36152                 | 0,20658  | 0,14460                 |
| Suolo non inferiore a 15 giorni | 0,72304                 | 0,50612                 | 0,36152  | 0,25306                 | 0,18606  | 0,10122                 | 0,36152  | 0,25306                 | 0,18606  | 0,10122                 |
| Spazi soprastanti e sottostanti | 0,34431                 | 0,24102                 | ===  | ===                     | ===  | ===                     | ===  | ===                     | ===  | ===                     |
| Con tende e simili              | 0,30987                 | 0,21691                 | 0,15493  | 0,10485                 | 0,07747  | 0,07747                 | ===  | ===                     | 0,07747  | 0,07747                 |
| Con autovetture ad uso privato  | 0,72304                 | 0,50612                 | ===  | ===                     | ===  | ===                     | ===  | ===                     | ===  | ===                     |

Note:

- Per tariffa oraria con fascia unica, si intende 1/24 della relativa tariffa giornaliera (art. 42, comma 2)
- Le superfici eccedenti 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente

100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1000 metri quadrati (art.41,comma 3). Gli arrotondamenti alla seconda cifra a decimale vengono eseguiti secondo le regole generali all'atto del versamento del COSAP.

**Tabella A2**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI**  
**(Art. 45)**

**TARIFFA ANNUALE AL METRO QUADRO O LINEARE**

| Tipo occupazioni  | 1^ Categoria<br>euro | 2^ Categoria<br>euro |
|---|----------------------|----------------------|
| Permanente suolo (art. 45, comma 1, lettera a)  | 30,12                | 21,08                |
| Spazi soprastanti o sottostanti il suolo (art. 45, comma 1, lettera b)  | 10,04                | 7,02                 |
| Tende fisse o retrattili (art. 45, comma 2)   | 9,03                 | 6,32                 |
| Accessi e passi carrabili (art. 45, comma 3)  | 15,06                | 10,54                |
| Definitiva assoluzione del canone sugli accessi e passi carrabili (art. 46, comma 9)  | 301,20               | 210,80               |
| Accessi e passi carrabili per accesso distributori carburanti (art. 46, comma 7)  | 9,03                 | 6,32                 |
| Definitiva assoluzione del canone sugli accessi e passi carrabili per accesso distributori carburanti (art. 46, comma 8)          | 180,60               | 126,42               |
| Accessi e passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia e non utilizzati o non utilizzabili (art. 46, comma 7)           | 3,01                 | 2,10                 |
| Accessi e passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia e utilizzati (eccedenza superficie oltre 9 mq.) art. 46, comma 5 | 3,01                 | 3,10                 |
| Autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente (art. 45, comma 4)                                  | 9,03                 | 6,32                 |
| Speciale agevolazione (art. 50 comma 1)-innesti o allacci a impianti di erogazione pubblici servizi-                              | 15,50                |                      |
| Speciale agevolazione (art. 50 comma 2)-accessi dei comuni-   | 15,50                |                      |
| Speciale agevolazione (art. 50 comma 4/1) –accessi agricoli comunità montane  | 18,08                |                      |
| Speciale agevolazione (art. 50 comma 4/2) – accessi a fondi agricoli  | 25,83                |                      |

Occupazioni permanenti con cavi, condutture ecc. (art. 48 comma 1)

a) comuni fino a 20.000 abitanti euro 0,79587

b) comuni oltre 20.000 abitanti euro 0,66314

Art. 48 comma 3 euro 530,41

Si precisa che le tariffe sopra indicate sono quelle in vigore al 31/12/2001 e che vanno annualmente rivalutate, così come previsto dal comma 4 dell'art. 48.

Nota:

- Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a cento metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% la parte eccedente i 1000 metri quadrati (art. 41, comma 3).

**Tabella A3**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**  
**(Art. 48)**

TARIFFA ANNUALE AL METRO LINEARE

| Tipo occupazioni                          | 1^ Categoria<br>euro | 2^ Categoria<br>euro |
|---|----------------------|----------------------|
| Con funivie, seggiovie (art. 48, comma 5) | 1,13621              | 0,79534              |

**Tabella A4**  
**OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**  
**(Art. 48)**

TARIFFA GIORNALIERA AL METRO LINEARE

| Tipo occupazioni                            | 1^ Categoria<br>euro | 2^ Categoria<br>euro |
|---|----------------------|----------------------|
| Sottosuolo e soprassuolo (art. 48, comma 4) | 0,34421              | 0,24102              |

**Tabella A5**  
**DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI**  
**(Art. 49)**

TARIFFA ANNUALE

| Tipo occupazioni  | 1^ Categoria<br>euro | 2^ Categoria<br>euro |
|---|----------------------|----------------------|
| Con distributori di carburanti<br>(nei limiti dell'art. 50, commi 1 e 5)  | 51,64                | 36,15                |
| Con distributori di carburanti di capacità superiore ai limiti,<br>maggiorazione per ogni 1000 metri o frazione<br>(art. 50, comma 2) | 10,33                | 7,23                 |
| Con distributori di tabacchi sul suolo o soprassuolo<br>(art. 50, comma 6)  | 15,50                | 10,85                |
| Mezzi pubblicitari (art. 67 comma 1)  | euro 41,32           |                      |